


# LA LEGGE DI BILANCIO 2020

*Approvata in via definitiva lo scorso mese di dicembre, la "Manovra 2020" prevede abrogazioni, proroghe e new entry, come quelle riguardanti Iva, accise e lavori edilizi*

a cura di Alessandra De Feo

**+** NEL 2020 È STATA INTRODOLTA LA DETRAZIONE DEL 90% PER INTERVENTI INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA ESTERNA, FINALIZZATI AL RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI UBICATI NELLA ZONA A O B EX D.M. 1444/1968



IL MESE DI DICEMBRE DI OGNI ANNO È UN PERIODO IMPORTANTE PER IL NOSTRO PAESE, IN QUANTO, DI NORMA, VIENE APPROVATA LA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO SUCCESSIVO.

Nel 2019, il mese di dicembre è stato caratterizzato da un maggior lavoro di legiferazione e di interventi nel campo fiscale poiché è stata pubblicata anche la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (conversione con modifiche del D.L. n. 124/2019), che ha introdotto le nuove modalità per adempiere gli obblighi fiscali (si veda il nostro precedente articolo pubblicato a dicembre u.s.); l'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, ha messo a disposizione, con notevole anticipo, la bozza del modello dichiarativo 730/2020, facendo rilevare delle differenze rispetto al modello dell'anno precedente. Ne parleremo nei prossimi numeri, lasciando ora spazio alla disamina di una parte della Legge di Bilancio.

## **LEGGE DI BILANCIO 2020: IVA, ACCISE E RISTRUTTURAZIONI**

Occorre tener presente che il principale obiettivo della manovra, come è noto, è rappresentato dalle clausole di salvaguardia Iva e accise, per cui sono stati bloccati gli aumenti delle aliquote Iva (22,10%) per il 2020 e sono stati rimodulati quelli per gli anni successivi e la misura delle entrate delle accise sui carburanti. Oltre a questo obiettivo, la Legge, come di consueto, è formata da molte disposizioni fiscali, con *new entry*, proroghe, rimodulazioni, abrogazioni. Un esempio è il "pacchetto di detrazioni per la casa" che, oltre alle conferme per i lavori edilizi, l'efficienza energetica e l'acquisto mobili, introduce l'inedito "Bonus facciate", che vale il 90% delle spese sostenute. In particolare, sono state prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus mobili).

Sono state abrogate, invece, le disposizioni del "decreto crescita" che hanno introdotto per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura, in luogo della detrazione spettante, che resta applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importanti di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro.

Come detto, viene introdotta la detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2020 per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex D.M. 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, ai balconi, agli ornamenti ed ai fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 26/06/2015 e quelli della *Tabella 2*, allegata al decreto Mise 11/03/2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica (Bonus facciate).



## NOVITÀ DETRAZIONI

Dal 1° gennaio 2020 le spese da portare in detrazione sulla **DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021** devono essere pagate attraverso metodi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese per medicinali, per dispositivi medici e prestazioni presso strutture del sistema sanitario nazionale.



Bancomat, carte di credito  
carte di debito (prepagate)



Bonifico,  
versamento bancario,  
versamento postale



Assegno

Gentile Signora/Egregio Signore,

con la presente La informiamo che a partire dal 1° gennaio 2020 i contribuenti che intendono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021 determinate spese, devono effettuare il **pagamento mediante l'utilizzo di strumenti tracciabili**. Lo ha stabilito la nuova Legge di Bilancio 2020.

### Per quali spese?

Tutte quelle spese detraibili al 19% previste dall'art. 15 del TUIR. Ad esempio: le spese mediche dentistiche, le visite specialistiche, le spese per la frequenza dei bambini all'asilo nido, le spese di istruzione, le spese funebri e molte altre.

### Eccezioni

Unica eccezione sono le **spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni sanitarie** eseguite presso strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate) che possono essere pagate anche in contanti.

### Attenzione

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, oltre alla ricevuta o fattura fiscale delle spese sostenute, **va conservata anche la ricevuta del pagamento eseguito con strumento elettronico**.

Il conto o la carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione la spesa.

Le ricordiamo che 50&PiùCaaf è a disposizione su tutto il **territorio nazionale** per la compilazione e la trasmissione del 730/2020 e per qualsiasi ulteriore informazione.

In attesa di incontrarLa Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

# INVALIDITÀ CIVILE 2020: I NUOVI IMPORTI

*Pochi euro per tutti: è la situazione che molti affrontano da tempo, sebbene i trattamenti siano calcolati sui redditi dei singoli*

a cura di Gianni Tel

IL TASSO PROVVISORIO DI PEREQUAZIONE PER IL 2020, RILEVATO DALL'ISTAT, SI È ATTESTATO ALLO 0,40% PER LA GRAN PARTE DEI PENSIONATI. MA L'INDICE DI RIVALUTAZIONE NON È UNICO



## RIVALUTATE ANCHE QUEST'ANNO LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI.

Il tasso provvisorio di perequazione per il 2020, rilevato dall'Istat, si è attestato allo 0,40% per la gran parte dei pensionati. Ma c'è una particolarità: l'indice di rivalutazione non è unico. In particolare, alle prestazioni che sono denominate "pensioni" si applica il tradizionale tasso di inflazione Istat (indice delle famiglie di operai e impiegati - Foi), mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale), pari quest'anno allo 1,07% sia per gli assegni che per le indennità. La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2019 e il 2020.

Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all'invalidità e all'assegno di accompagnamento, la legge istitutiva considera invalidi tutti coloro affetti da menomazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
- i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età;
- i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.

In base al grado d'invalidità riconosciuto si possono ottenere i seguenti benefici:

- il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
- il 46% consente all'invalido di ottenere l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
- il 74% è la soglia invece per ottenere l'assegno economico mensile di assistenza.

Va evidenziato, poi, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle prestazioni di assegno sociale, assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è stato innalzato ad anni 67 rispetto ai 65 previsti dalla legge istitutiva. Pertanto, per effetto dell'incremento della aspettativa di vita, le prestazioni su indicate possono essere concesse solo al compimento dei 67 anni. Sempre a decorrere dal gennaio 2019 le prestazioni di pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, pensione non reversibile ai sordi, vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

### » L'ASSEGNO DI ASSISTENZA

Agli invalidi con età tra i 18 e 67 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità. Per fruire dell'assegno - pari quest'anno a € 286,81 mensili - l'invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.926,35 per il 2020). In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compresi gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo. Anche quest'anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l'apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa. La dichiarazione va inviata all'Inps entro il 28 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all'assegno.

### » LA PENSIONE DI INABILITÀ

Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un'abilità lavorativa totale e permanente del 100%. L'importo è pari a quello stabilito per l'assegno di assistenza, ma le condizioni

di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.982,49 per il 2020), c'è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione e non anche al coniuge.

### » L' INDENNITÀ DI ACCOMPAGNO

Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi, ecc.). L'importo dell'indennità, pari a € 520,29 mensili, viene erogato per 12 mensilità. È importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche dell'interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti. Non è legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile, e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative. È cumulabile con la pensione d'inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili, ai ciechi e ai sordomuti. Sono esclusi dal benefico gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture



pubbliche. Ciò vale anche per ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti di breve durata. Chi è già titolare dell'indennità deve attestare la propria condizione di "non ricoverato" in via permanente, con una dichiarazione anch'essa da inviare all'Inps on-line tramite il Caf entro il 28 febbraio prossimo (salvo proroga).

### » LA MAGGIORAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiori a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all'importo di € 651,50 mensili previsto per quest'anno (già vecchio "milione" di

lire). Il diritto a tale aumento per il 2020, è subordinato ai seguenti limiti di reddito: pensionato solo (non coniugato) con reddito non superiore a € 8.469,63 annui; pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.469,63 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiore ad € 14.447,42 annui.

Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all'Irpef, ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e con quelli ritenuta alla fonte (interessi bancari, e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.). In altre parole, bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da: casa di abitazione; pensione di guerra; assegno d'accompagnamento; trattamento di famiglia; sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.

**È opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall'Inps, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùE-nasco e 50&PiùCaaf, i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all'inoltro online della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all'Istituto Previdenziale.**



## LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

Categorie	ANNO 2019		ANNO 2020	
	Importo mensile	Limite di reddito annuo personale	Importo mensile	Limite di reddito annuo personale
<b>Invalidi civili</b>				
Assegno di assistenza **	€ 285,66	€ 4.906,72	€ 286,81	€ 4.926,35
Indennità frequenza minori	€ 285,66	€ 4.906,72	€ 286,81	€ 4.926,35
Pensioni di inabilità	€ 285,66	€ 16.814,34	€ 286,81	€ 16.982,49
<b>Sordomuti</b>				
Pensione	€ 285,66	€ 16.814,34	€ 286,81	€ 16.982,49
Indennità di comunicazione	€ 256,89*	NESSUN LIMITE	€ 258,00*	NESSUN LIMITE
<b>Ciechi civili</b>				
Pensione ciechi assoluti	€ 308,93	€ 16.814,34	€ 310,17	€ 16.982,49
Pensione ciechi parziali	€ 285,66	€ 16.814,34	€ 286,81	€ 16.982,49
Indennità ventesimisti	€ 210,61*	NESSUN LIMITE	€ 212,43*	NESSUN LIMITE
Assegno decimisti	€ 212,01	€ 8.083,89	€ 212,86	€ 8.164,73
<b>Indennità di accompagnamento</b>				
Invalidi totali	€ 517,84*	NESSUN LIMITE	€ 520,29*	NESSUN LIMITE
Ciechi assoluti	€ 921,13*	NESSUN LIMITE	€ 930,99*	NESSUN LIMITE

**Nota:** gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l'assegno di pensione a 651,50 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.469,63 euro, elevato a 14.447,42 euro, se coniugati.  
\* Alle indennità e assegni (evidenziati in rosso) è stato applicato il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale pari quest'anno a + 1,07%.